

**PROGETTO DI FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE
DELLA "FEMA S.R.L." NELLA "DERMATEAM S.R.L."**

redatto ai sensi degli articoli 2501-bis e 2501-ter c.c.

In Aci Castello , via Sciarone n.18, presso la sede sociale della società, è presente il sottoscritto amministratore unico di DERMATEAM SRL., in possesso dei requisiti necessari per redigere il presente progetto di fusione in nome e per conto della società.

1) Società partecipanti alla fusione inversa

Società incorporante:

DERMATEAM S.r.l., con sede in Aci Castello, Via Sciarone n.18, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Catania n. 05060530879, R.E.A. di Catania n. CT-340139

Società incorporanda:

FEMA S.r.l. con sede in Catania, Via Quintino Sella n.5, capitale sociale di Euro 240.000,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Catania N.04751290877, R.E.A. di Catania n. CT-316669.

Si precisa che l'operazione rientra nella fattispecie della cosiddetta "*fusione inversa*" o "*rovesciata*" in quanto la FEMA SRL (incorporanda) detiene la totalità delle quote della DERMATEAM SRL (incorporante).

E' pacifico ed accettato da giurisprudenza e dottrina a che tale operazione, sebbene in presenza di peculiarità molto specifiche, sia applicabile la disciplina semplificata prevista per le fusioni per incorporazione di società incorporande possedute interamente dalle incorporanti.

Le società in questione non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

In relazione alla natura delle società partecipanti, tra le quali non figurano società regolate dai capi V e VI c.c., né società cooperative per azioni, sono applicabili, come accennato, alla fusione inversa le semplificazioni previste dall'art. 2505-*quater* c.c.; semplificazioni che il presente progetto contempla riguardo ai seguenti punti:

- a) deroga, con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione, alle disposizioni dell'art. 2501-*sexies* c.c.;
- b) riduzione alla metà dei termini di cui agli artt. 2501-*ter*, quarto comma, 2501-*septies*, primo comma, e 2503, primo comma.

L'approvazione del presente progetto - pertanto - varrà anche quale espressione del consenso unanime di tutti i soci all'adozione delle indicate semplificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2505-*quater* c.c.

Il presente progetto di fusione, pertanto, è redatto nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2501-*bis* c.c.

La fusione avverrà, ai sensi del 2° comma dell'art. 2501-*quater* c.c., sulla base delle situazioni patrimoniali delle società FEMA S.r.l. e DERMATEAM S.r.l. al 30 settembre 2018.

Dalla data di riferimento delle situazioni patrimoniali ad oggi non sono intervenuti fatti di particolare rilievo tali da modificare in maniera sostanziale la posizione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione.

2) Statuto.

Lo statuto sociale dell'incorporante DERMATEAM S.r.l., già conforme alle disposizioni del D. Lgs. N. 6/2003, non sarà modificato e sarà adottato quale statuto della società risultante dalla fusione.

Lo statuto stesso è riportato nell'allegato n. 1 al presente progetto di fusione, del quale forma parte integrante.

3) Rapporto di cambio delle quote.

Essendo le quote del capitale dell'incorporante DERMATEAM S.r.l. interamente possedute dalla incorporanda FEMA S.r.l., non si dà luogo a problemi di determinazione di rapporto di cambio né di eventuali conguagli in danaro, ma le quote della prima saranno assegnate ad i soci della seconda a seguito della fusione.

Tale procedimento non crea pregiudizio alcuno ai soci delle società partecipanti alla fusione né si presenta atto a modificare in alcun modo i diritti patrimoniali ed amministrativi da ciascuno posseduti antecedentemente alla prospettata operazione.

4) Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante.

Trovandosi in ambito di fusione inversa di una società interamente posseduta, le quote della società incorporata saranno, come detto, assegnate ai soci dell'incorporanda senza che si debba né si possa procedere all'assegnazione di quote all'incorporante medesima (art. 2504-ter c.c.).

In relazione a detta circostanza, non si dà luogo alle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, comma primo, n. 5, relativamente alla data dalla quale le quote stesse partecipano agli utili.

5) Imputazione a bilancio delle operazioni.

In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, c.c., si precisa che le operazioni della incorporanda FEMA S.r.l. saranno imputate all'incorporante DERMATEAM S.r.l. con effetto ai fini contabili a partire dalle ore 00,01 del 1/1/ 2019. Da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986.

Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.

6) Trattamenti riservati.

Così come specificato nei punti 3) e 4) la fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci né ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

7) Vantaggi particolari.

La fusione non comporterà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti.

8) Ragioni economiche della fusione.

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle società interessate.

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni;
- semplificazione della struttura del gruppo;
- realizzazione di sinergie nei processi economici diretti a valorizzare il management dell'incorporante DERMATEAM S.r.l. sinora non pienamente utilizzato in rapporto all'effettiva potenzialità.

Maggiori particolari, in ordine ai benefici economici manifestamente derivanti dalla fusione, si ritrovano anche al successivo punto 9) del presente progetto, nella parte in cui sono indicate le fonti delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

9) Risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

Si premette che le situazioni patrimoniali di riferimento delle società partecipanti alla fusione, redatte ai sensi dell'art. 2501-*quater* c.c., mostrano quanto segue:

a) per l'incorporanda FEMA S.r.l. sussistono obbligazioni nei confronti dei soci e destinate a trasferirsi alla incorporante, per effetto della fusione, ai sensi dell'art. 1253 c.c.;

b) per l'incorporante DERMATEAM S.r.l. sussistono altre obbligazioni correnti che vengono puntualmente onorate con l'ordinaria attività economica. Si precisa che sulla società risultante dalla fusione non graveranno nuovi ed ulteriori obbligazioni rispetto a quelli attualmente esistenti in seno alle due società. Le obbligazioni della società risultante dalla fusione, pertanto, corrisponderanno unicamente a quelle risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento iniziale dell'incorporante DERMATEAM S.r.l.

Le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione si indicano come segue:

- a) Ricavi previsti in relazione all'attività operativa propria della società;
- b) Riduzione dei costi relativi alla concessione dei marchi di FEMA SRL;
- c) Eventuali finanziamenti dei soci, se ed in quanto necessari per allineare le disponibilità finanziarie all'effettivo fabbisogno della società.

10) Ragione sociale e sede legale.

La ragione sociale sarà quella della società incorporante.

La sede legale della società risultante dalla fusione sarà sita in Aci Castello, Via Sciarone

11) Altre informazioni.

Le società partecipanti alla fusione:


- a) non sono soggette alla revisione contabile obbligatoria di cui all'art. 2501-*bis*, comma quinto, c.c.;

- b) hanno dipendenti;
- c) non hanno perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione;
- d) non hanno riserve e fondi in sospensione d'imposta.

Il presente progetto di fusione, a norma dell'art, 2501-*septies* c.c., viene oggi depositato in copia presso la sede legale delle società partecipanti alla fusione in una ai documenti indicati nell'articolo medesimo.

Avvalendosi della procedura semplificata prevista dal codice civile Il presente progetto di fusione non verrà inviato in via telematica per l'iscrizione nel registro delle imprese di Catania essendo sufficiente la pubblicazione nella sede della FEMA srl e nel sito internet della DERMATEAM SRL.

Aci Castello, 12 novembre 2018


DERMATEAM S.r.l.
L'amministratore unico

Allegati:

Atto costitutivo e statuto "DERMATEAM S.r.l.".